



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

EdN/COO/dt

Roma, 27 novembre 2023

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Verbania**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto:* P.O. 138-2023 - Elenco dei professionisti delegati dal giudice delle esecuzioni alle operazioni di vendita

L'Ordine di Verbania chiede a questo Consiglio Nazionale indicazioni circa la revisione degli elenchi dei delegati alle vendite di cui all'art. 179- ter disp. att. c.p.c.

Più in particolare, l'Ordine chiede se si debba procedere in conformità alle indicazioni fornite da questo Consiglio Nazionale per il precedente triennio (2021 – 2022 – 2023) ovvero se esistano nuove disposizioni di riferimento.

Con riferimento al quesito posto si osserva quanto segue.

A decorrere dal 28 febbraio 2023, per i procedimenti esecutivi instaurati successivamente a tale data, potrà essere conferita la delega *ex art.* 534-bis e 591-bis c.p.c. ai soli iscritti nell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita tenuto presso ciascun Tribunale.

In base al novellato art. 179-ter disp. att. c.p.c. (come modificato dall'art. 4, comma 11, lett. e) d.lgs. 10.10.2022 n. 149), l'elenco di nuova formazione è tenuto dal presidente del Tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine cui appartiene il richiedente l'iscrizione all'elenco.

Tale elenco sostituirà integralmente quello in uso, sicché anche coloro che risultano già presenti nell'elenco attualmente utilizzato presso il Tribunale, dovranno provvedere a presentare la domanda al fine di essere inseriti nel nuovo elenco, attenendosi alle indicazioni fornite da ciascun Tribunale.

La domanda presentata dal professionista deve essere corredata dei documenti elencati nel ricordato art. 179-ter disp. att. c.p.c., comprensivi di quelli comprovanti la specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco, come descritti dal quinto comma della disposizione in esame.

Il comitato si riunisce con cadenza semestrale, per eventuali decisioni su sospensioni e cancellazioni, previa audizione dell'interessato.

Potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. "gli avvocati, i commercialisti e i notai" dotati di una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, che siano di condotta morale specchiata e che siano iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

Coloro i quali vorranno ottenere l'iscrizione nell'elenco di nuova formazione dovranno dunque farne domanda al presidente del Tribunale, depositando presso la segreteria della presidenza la relativa richiesta di iscrizione corredata dalla documentazione prevista dalla menzionata disposizione e precisamente:

1. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
2. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
3. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del Tribunale;
4. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'Ordine professionale;
5. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del comma 5 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., ovverosia, anche alternativamente, di:

- avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;

- essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;

- avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dal Consiglio Nazionale Notarile, ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1 lettera s), della legge 31.12.2012 n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

I professionisti che aspireranno alla conferma dell'iscrizione nell'elenco dovranno farne domanda al presidente del Tribunale ogni tre anni, allegando i documenti prescritti dal sesto comma dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., comprovanti il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma e il comitato dovrà provvedere alla revisione dell'elenco per cancellare i professionisti rispetto ai quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio.

Ciò posto, corre obbligo puntualizzare, in generale, che:

- fatta salva diversa determinazione del Tribunale competente, l'invio della domanda va effettuato in via cartacea con marca da bollo e firma autografa;
- il certificato generale del casellario va allegato alla domanda; non è richiesto il certificato dei carichi pendenti;
- il quinquennio per il primo popolamento si deve computare a ritroso dall'1.03.2023 e, quindi, a decorrere dal 28.02.2018; per i successivi aggiornamenti dell'albo il quinquennio di riferimento decorre dalla data di presentazione della domanda di iscrizione;
- i corsi di formazione frequentati devono essere necessariamente quelli istituiti in conformità con le disposizioni di cui all'art. 179-ter, comma 5, lett. c), disp. att. c.p.c.,<sup>1</sup>;
- va allegata l'attestazione, da parte dell'ente organizzatore dei corsi professionali *λ*) che il corso risponda ai requisiti di cui alla lett. c) del quinto comma, art. 179-ter disp. att. c.p.c.; *ii*) che il candidato abbia superato l'esame finale.

Inoltre, fatta sempre salva ogni diversa determinazione del presidente del Vostro Tribunale, alla luce delle prassi e degli orientamenti pressoché uniformi recentemente diffusi, si ritiene che:

---

<sup>1</sup> Scuola Superiore della Magistratura, *Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c.*, pubblicate in data 7 aprile 2023.

• il criterio di collegamento costituito dalla residenza anagrafica del professionista nel circondario del Tribunale presso cui è tenuto l'elenco può essere inteso non tanto nel senso formale di residenza anagrafica, quanto piuttosto quale domicilio degli affari e centro dell'attività professionale in conformità ai principi costituzionali ed in coerenza sistematica con la normativa europea che ha riguardo al domicilio degli affari e prevede la libera circolazione dei professionisti nell'intero territorio UE. A tal riguardo, infatti, l'articolo 16 della legge 526 del 1999 (Norme in materia di domicilio professionale) dispone che: "*Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza*", motivo per cui al concetto formale di residenza va equiparato quello del domicilio professionale<sup>2</sup>;

• per incarico "svolto" si intende un incarico pendente nel quinquennio, sebbene conferito in data antecedente<sup>3</sup>; per cui, saranno considerati anche gli incarichi non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda, mentre non saranno considerati nel computo, in aggiunta agli incarichi già calcolati nel computo, i rinnovi della delega in scadenza;

• per incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, si possono intendere anche quelli assimilabili, come quelli conferiti nelle divisioni endoesecutive ed in tutti i giudizi di scioglimento della comunione<sup>4</sup>.


Tutto ciò posto, ferme restando le specifiche indicazioni che verranno fornite all'interno di ciascun Tribunale in ordine alle modalità di formazione dell'elenco e alle indicazioni operative per la presentazione delle domande, alla luce del novellato art. 179-ter disp. att. c.p.c., per il triennio 2024 – 2025 – 2026, le domande di iscrizione nel nuovo elenco dei delegati sono presentate direttamente dai professionisti interessati e rivolte al presidente del Tribunale che le rimetterà al Comitato dallo stesso presieduto, il quale provvederà ad esaminarle.

A tali fini, gli Ordini territoriali sono chiamati a individuare un componente del Comitato stesso in rappresentanza della categoria.

È allora opportuno che l'Ordine prenda contatti con la segreteria del presidente del Tribunale e le cancellerie competenti per ogni forma di coordinamento.

Cordiali saluti

Elbano de Nuccio



---

<sup>2</sup> Cfr. PO.248/2009; tra gli altri, Tribunale di Milano, sez. III civ., *Verbale di riunione dei comitati congiunti per la formazione dell'elenco ex art. 179-ter disp. att. c.p.c.*, 11 aprile 2023; Tribunale di Treviso, *Formazione dell'elenco previsto dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c.*, nota del 25 maggio 2023; Tribunale di Ivrea, *Comitato ex art. 179-ter disp. att. c.p.c., Indicazioni operative per la presentazione della domanda di inserimento nell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita*, 27 luglio 2023; Consiglio Nazionale del Notariato, *Il nuovo elenco dei delegati e dei custodi*, Studio n.30-2023 del 20 marzo 2023.

<sup>3</sup> Consiglio Nazionale del Notariato, cit., par. 3; A. Auletta, *Impressioni (di settembre) sulle prime esperienze dei Comitati ex art. 179-ter d. a. c.p.c.*, in <https://www.inexecutivis.it/approfondimenti/saggio/2023/impresioni-di-settembre-sulle-primi-esperienze-dei-comitati-ex-art.-179-ter-d.a.-c.p.c/>, 28 settembre 2023.

<sup>4</sup>Tribunale di Ivrea, cit.